SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifiche all'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernenti la ammissibilità di un terzo rappresentante alle grida degli agenti di cambio » **(1100)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 387, 389
COLOMBO Renato, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 389
DE PONTI 389
PINNA 388

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

PATRINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernenti l'ammissibilità di un terzo rappresentante alle grida degli agenti di cambio » (1100) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernenti l'ammissibilità di un terzo rappresentante alle grida degli agenti di cambio », approvato dalla Camera dei deputati, e del quale sono io stesso relatore.

Ricordo innanzi tutto che il 12 gennaio 1972 il Ministro Ferrari Aggradi presentò alla Camera dei deputati un disegno di legge — contrassegnato dal n. 3932 — recante lo stesso titolo di quello che noi oggi esaminiamo, che decadde per l'anticipato sciogli-

mento della Legislatura. Il Ministro del Tesoro Malagodi, succeduto all'onorevole Ferrari-Aggradi, il 19 gennaio 1973, con uguale relazione, lo ha ripresentato alla Camera dei deputati, che l'ha approvato il 9 maggio 1973; ed è quindi arrivato al nostro esame.

L'oggetto è estremamente semplice: con l'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, che riordinava la Borsa valori, si disponeva che ogni agente di cambio potesse valersi dell'opera di non più di due rappresentanti, i quali potevano alternativamente sostituirlo alle grida. Questa norma è rimasta immutata fino ad oggi.

Il regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, all'articolo 19, primo comma, dispose poi che nelle Borse potessero essere stabiliti piu recinti riservati alla grida, a seconda della specie dei titoli trattati e per la negoziazione delle divise. Poi, al secondo comma, precisò che nelle borse nelle quali fossero stabiliti più recinti riservati alle grida, agli agenti di cambio era consentito operare contemporaneamente in più recinti valendosi dell'opera dei loro rappresentanti, in modo però che non vi fosse in ciascun recinto più di un operatore per ciascun agente di cambio. Anche nella Borsa di Milano, che allora aveva tre recinti, era possibile all'agente di cambio con due rappresentanti alle grida di essere contemporaneamente presente in tutti i recinti. Ma nel 1960 gli organi direttivi della Borsa valori di Milano, allo scopo di rendere più funzionale la Borsa stessa (dove si svolge un volume di negoziazioni di gran lunga superiore a quello dell'insieme delle altre nove Borse italiane) chiesero ed ottennero che venisse istituito un altro recinto, il quarto, rimanendo destinati uno per la contrattazione dei titoli a reddito fisso e gli altri tre per le operazioni di compravendita dei valori mobiliari.

Apparve fin da allora evidente che gli agenti di cambio non avrebbero potuto più essere presenti in tutti i recinti — di persona o tramite i loro rappresentanti — essendo questi ultimi fissati in numero di due dal regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222: gli agenti chiesero allora la facoltà, almeno nelle borse dove le *corbeilles* sono più di tre, di avere un terzo rappresentante alle grida. Per un complesso di circostanze si è arrivati al 1973 senza che si provvedesse in questo senso. Ora finalmente si dispone con l'articolo unico del provvedimento al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati: « Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, è sostituito dal seguente: "Ogni agente di cambio può valersi dell'opera di non più di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti più di tre recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un terzo rappresentante " ».

Non si tratta di un obbligo, come bene appare, ma di una facoltà che la legge accorda. Il fondamento logico della richiesta è così evidente che non vale la pena di spendere altre parole; c'è solo da chiedersi perchè provvediamo a tanta distanza di tempo.

Il provvedimento fu inizialmente esaminato dalla Camera dei deputati in sede referente; successivamente la sede fu commutata in legislativa ed il disegno di legge fu approvato, senza discussione, nel testo presentato dal Governo ed io mi auguro che ora esso possa essere approvato così rapidamente come è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento.

Detto questo dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . La mia perplessità sorge non tanto per quello che ha detto l'onorevole Presidente, che è chiarissimo, quanto sulla utilità della terza *corbeille,* quando sappiamo che il numero dei titoli invece di aumentare va diminuendo nonostante gli sforzi che si stanno facendo per dare la possibilità anche alle azioni estere di essere iscritte nella borsa valori di Milano. Naturalmente questo si spiega anche con il fatto che il 90 per cento degli affari e degli investimenti del risparmio come capitale di rischio — come piace definirlo al collega De Ponti —, è localizzato a Milano; questa mole di affari concentrata in quella Borsa valori comporta la richiesta della quarta *corbeille* per da-

re agli agenti di cambio la possibilità di essere presenti contemporaneamente alle tre grida.

Sotto questo profilo non vi è, da parte nostra, alcuna opposizione di carattere pregiudiziale. Ci interessa, però, sottolineare che, come è noto, la nostra parte aveva avanzato a suo tempo la richiesta di una indagine conoscitiva sulle borse valori, atteso che anche il congresso mondiale sulle borse valori — di cui ci sono stati mandati numerosi volumi che, compatibilmente con il tempo a disposizione, stiamo leggendo — ha denunciato quelli che, all'esame dei tecnici, appaiono come gli aspetti carenti della borsa in relazione alle finalità che essa dovrebbe avere o che ciascuna delle parti intervenute a questo convegno presume che debba avere.

Colgo quindi l'occasione per sollecitare la Presidenza ad avviare l'indagine, in modo che interventi, sia pure settoriali, di questo tipo non avvengano prima che si abbia l'indagine da noi proposta. Nella ipotesi che questa non dia i risultati che noi speriamo, si passerà, come avevamo quasi deciso, alla inchiesta.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il collega Pinna per il suo cortese richiamo e colgo l'occasione per informare la Commissione delle procedure seguite in merito alla ricordata indagine. Il Presidente del Senato, senatore Fanfani, aveva risposto favorevolmente alla richiesta della nostra Commissione, in linea di principio, chiedendo però che fosse indicato il dettaglio delle singole udienze, la qual cosa è stata fatta. Successivamente sono intervenuti gli eventi politici noti a tutti ed io mi sono già fatto premura di chiedere al nuovo Presidente, senatore Spagnolli, una risposta formale, che ho motivo di ritenere favorevole, all'ordine dei lavori dell'indagine.

A questo proposito devo far presente che, pur potendo in teoria iniziare subito i nostri lavori, gli attuali urgenti impegni legislativi che ci attendono ci impediscono di fatto di procedere subito all'indagine. Questa avrà senz'altro inizio alla ripresa. Il provvedimento che ora esaminiamo, comunque, riguarda il funzionamento tecnico della borsa e non ha alcun riferimento all'indagine.

D E P O N T I . Vorrei tranquillizzare il collega Pinna dicendo che questo intervento è comunque positivo. C'è infatti un problema del numero dei titoli, ma c'è anche quello delle transazioni. Queste stanno aumentando e quindi questo intervento è certamente nell'auspicio di un buon funzionamento delle Borse valori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

C O L O M B O R E N A T O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi sembra che l'argomento non richieda ulteriori illustrazioni dopo quanto è stato detto dall'onorevole Presidente; quindi, anche per aderire alla esigenza manifestata da alcuni colleghi di concludere sollecitamente i nostri lavori, mi limiterò a dire che il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, è sostituito dal seguente:

« Ogni agente di cambio può valersi dell'opera di non più di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti più di tre recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un terzo rappresentante ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO